

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5313 del 30/09/2024
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter comma 2 (D.M. n.69/2018) e comma 3 ("caso per caso") del D.Lgs. n.152/2006, mediante impianto mobile modello REV GCS 106 matricola 10705 - anno 2002.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5535 del 30/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter comma 2 (D.M. n.69/2018) e comma 3 ("caso per caso") del D.Lgs. n.152/2006, mediante **impianto mobile modello REV GCS 106 matricola 10705 - anno 2002**.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi Provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
 - il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del Registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al comma 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al Registro;
 - la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
 - l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183 comma 1 lett. b-ter dello stesso Decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
 - il D.M. n.69 del 28.03.2018, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
 - il D.M. n.152/2022, in vigore fino al 25.09.2024, concernente la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato;
 - il D.M. n.127 del 28.06.2024, che ha sostituito ed abrogato il suddetto D.M. n.152/2022;
 - il Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;

- il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 in materia di prevenzione incendi e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018 *Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la LR n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015;
- la D.D.G. n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291/2021;
- la D.D.G. n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
- la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est

n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza presentata il 05.07.2024, ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, avente sede legale in Comune di RIMINI, via San Martino in Riparotta n.2N, finalizzata a svolgere l'attività di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto mobile modello REV GCS 106 matricola 10705 - anno 2002;

CONSIDERATO che

- l'impianto si compone di tre unità per la vagliatura, la frantumazione e la separazione metallica dei rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione; al termine del trattamento, il materiale viene depositato in cumuli aventi volume massimo pari a 3000 m³;
- l'istanza suddetta è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:
 - i. comma 2: rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, come disciplinato dal D.M. n.69 del 28.03.2018 ;
 - ii. comma 3: rifiuti derivanti da operazioni di demolizione e costruzione, finalizzati alla produzione di "aggregati riciclati", nel rispetto delle specifiche dettate negli allegati del D.M. n.152/2022;
- il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è soggetto a marcatura CE;
- la ditta è certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e le procedure di qualità del sistema di gestione ambientale, certificate in capo alla sede legale, si applicano nei cantieri temporanei che non costituiscono unità locale;
- per quanto attiene il rispetto della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, la ditta è dotata di un piano per la sicurezza dei cantieri;

VISTO che, con nota prot. n.131112 del 17.07.2024, il responsabile del procedimento ha

convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n.13/2024 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

CONSIDERATO che la Conferenza n.13, riunitasi il 27.08.2024 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha espresso parere favorevole in merito all'istanza presentata, dando atto della successiva trasmissione da parte della ditta di documentazione formale a completamento, demandandone la verifica al SAC di ARPAE, fermo restando il parere positivo dalla Conferenza stessa;

CONSIDERATO, inoltre, che la Conferenza ha stabilito che, nel Provvedimento autorizzativo da emanarsi, venissero dettate le prescrizioni che il Servizio Territoriale di ARPAE avrebbe formulato con propria nota da rilasciarsi;

DATO ATTO che la documentazione a completamento di cui sopra attiene sinteticamente a:

- attestato di certificazione del Sistema di Gestione ISO 14001 e ISO 9001;
- documentazione attestante l'inclusione delle attività di cantiere con impianti mobili nelle procedure di qualità dei Sistemi di Gestione suddetti;
- documentazione in merito alle verifiche antimafia;
- pianta dell'impianto debitamente firmata dal tecnico abilitato;

VISTO che la documentazione a completamento avallata dalla Conferenza di Servizi è stata trasmessa dall'interessato il 05.09.2024 e che la stessa è stata positivamente verificata e messa agli atti dal SAC di ARPAE;

RICHIAMATE le linee guida SNPA, approvate con Delibera n.41/2022 del 23.02.2022, per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

RICHIAMATA la risposta all'interpello n.91980 del 06.06.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente chiarisce che per i rifiuti identificati dal codice EER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302), si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui

all'Allegato 1 del D.M. n.152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle dello stesso D.M. n.152/2022;

TENUTO CONTO che in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. 127/2024, che ha sostituito ed abrogato il D.M. n.152/2022 e che, pertanto, disciplina attualmente la cessazione della qualifica di rifiuto di alcuni rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregato recuperato;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art.184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.184-ter, siano garantiti, rispettivamente, per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n.69 del 28.03.2018 e, per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 3 ("caso per caso"), dalla piena applicazione di quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato C;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica	05.07.2024
2	Scheda riportante <i>criteri e condizioni</i>	05.07.2024

3	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	05.07.2024
4	Nota pervenuta con prot. n.159924	05.09.2024
5	Tavola 01 - <i>Configurazione tipo dell'impianto mobile</i>	giugno 2024

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n.161093 del 06.09.2024 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n.13995 del 01.08.2024 con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell’allegato I del DPR n.151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell’avvio dell’esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR n.151/2021; nel caso l’attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi; la ditta comunque è tenuta ad applicare quanto previsto dal D.M. 26.07.2022;
- la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 12.06.2024, attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011;

CONSIDERATO che la Relazione tecnica, trasmessa dal Servizio Territoriale con nota prot. n.161093 del 06.09.2024, riporta erroneamente i codici EER 13.02.03 e 17.03.02 nell’elenco dei rifiuti ammessi al recupero R5 per la produzione degli aggregati riciclati;

SENTITO il Servizio Territoriale in merito agli elementi di novità contenuti nel D.M. n.127/2024 ed ai relativi aggiornamenti di criteri e condizioni rispetto all’EoW “aggregato riciclato” ex comma 3 (“caso per caso”) dell’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, richiesto dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un

importo di € € 402,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT**, avente sede legale in Comune di RIMINI, via San Martino in Riparotta n.2N e finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, mediante **impianto mobile modello REV GCS 106 matricola 10705 - anno 2002**, stabilendo che le operazioni di recupero (R5) sono finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 come di seguito riportato:
 - a. comma 2: rifiuti (aventi EER 170302) nel rispetto del D.M. n.69 del 28.03.2018, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
 - b. comma 3: rifiuti (aventi EER 010408, 010409, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301 e 200399) derivanti da operazioni di demolizione e costruzione, finalizzati alla produzione di "aggregati riciclati", nel

rispetto di quanto riportato all'**Allegato C** al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che la ditta presenti, entro 60 giorni dal rilascio della presente Autorizzazione, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n.1991/2003, per un importo di € **250.000,00** (previsti per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente Autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza.
3. di **vincolare l'efficacia della presente Autorizzazione all'accettazione della garanzia finanziaria** di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. di dare atto che l'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica	05.07.2024
2	Scheda riportante <i>criteri e condizioni</i>	05.07.2024
3	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	05.07.2024
4	nota pervenuta con prot. n. 159924	05.09.2024
5	Tavola 01 - <i>Configurazione tipo dell'impianto mobile</i>	05.09.2024

5. di allegare al presente Provvedimento il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 (Conferenza n.13 del 27.08.2024), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;

7. di considerare la presente autorizzazione efficace **fino al 30/09/2034**;
8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
010409	Scarti di sabbia e argilla	R5
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5
170101	cemento	R5
170102	mattoni	R5
170103	mattonelle e ceramiche	R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5
200301	rifiuti urbani non differenziati	R5
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi)	R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006

9. che i rifiuti identificati con codice EER 200399 potranno essere ammessi solo nelle

campagne di attività svolte nei territori dove con specifico atto viene riconosciuto lo stato di calamità;

10. di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **486.000,00 tons./a**;
11. che, per il rifiuto identificato con cod EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*, l'attività di recupero è svolta esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.69 del 28.03.2018;
12. di individuare nell'**Allegato C** le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;
13. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
14. che la dichiarazione di conformità, di cui al punto precedente, sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato B** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento così come individuate all'allegato C al presente Provvedimento;
15. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 13 e 14;
16. che, con riferimento alla produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
17. che il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art.3 del D.M. n.69 del 28.03.2018. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite **dichiarazione di conformità**, secondo le modalità previste dall'art.4, comma 1, dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
18. che il materiale in uscita dall'impianto che cessa la qualifica di rifiuto, per conseguire le caratteristiche di idoneità all'utilizzo, non deve necessitare di ulteriori operazioni di lavorazione con altri gruppi/impianti di frantumazione/vagliatura;

- 19.** che la Ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
- 20.** che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della stessa;
- 21.** che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
- a. la ditta dovrà provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti.
 - b. qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla produzione di EoW ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - c. la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel "manuale d'uso operativo";
 - d. all'interno del cantiere dovrà essere disponibile l'approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio tale da garantire le ore di lavoro previste nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente;
 - e. il rispetto dei limiti di immissione sonora e gli orari di funzionamento dell'impianto in ambito di attività a carattere temporaneo, sono definiti dai Regolamenti Comunali;
 - f. l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano gli estremi del presente Provvedimento;
 - g. nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni
 - le eventuali emissioni di polveri a causa della consistenza del rifiuto trattato, saranno abbattute mediante idoneo impianto di nebulizzazione;
 - l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
 - nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 - il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;

- l'utilizzo dell'impianto mobile in oggetto è tenuto al pieno rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
- dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
- è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;

22. di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH ed al Regolamento n.1272/2008 (CLP), al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tali Regolamenti;
- d. di adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere dettagliata la descrizione;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- 23.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
- 24.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 25.** di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
- 26.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente

Provvedimento;

27. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
28. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
29. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
30. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.